SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 448-A)

RELAZIONE DELLA 2ª COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA)

(RELATORE SICA)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 NOVEMBRE 1979

Norme integrative della legge 10 maggio 1978, n. 177, sulla disciplina dei concorsi per trasferimento dei notai

---

Comunicata alla Presidenza il 25 gennaio 1980

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600) — 2-3-4

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge d'iniziaitva governativa al nostro esame trova la sua « *ratio* » sulla necessità di ovviare agli « effetti perversi », come incisivamente detto nella relazione che accompagna il testo, del vecchio sistema dei trasferimenti sui numerosi posti notarili, disciplinato dalla legge 30 aprile 1976, n. 197 e innovato dalle disposizioni della successiva legge 10 maggio 1978, n. 177.

Tutta la materia trovava la sua naturale regolamentazione nella legge del notariato 16 febbraio 1913, n. 89, che, vecchia ormai di circa settanta anni, fa sentire sempre più urgente la necessità di un'organica sua revisione, senza che si proceda a piccoli passi, a volte frammentari e disorganici.

Con la legge 30 aprile 1976, n. 197, sopra citata si è profondamente innovata la precedente disciplina dei concorsi per trasferimento dei notai in esercizio. Con tale legge, in particolare, si dispose all'articolo 7, comma VII, che il notaio vincitore di più concorsi dovesse optare per la sede preferita entro il termine di 90 giorni dalla decisione del primo concorso al quale aveva partecipato, e che nel caso di rinuncia da parte dei vincitori rispettivi, le sedi rinunciate dovessero essere assegnate agli altri concorrenti secondo l'ordine di graduatoria del relativo concorso.

La possibilità di concorrere a più sedi e di essere, anche se non vincitore, comunque in graduatoria, in attesa di una eventuale possibile rinuncia del vincitore, importò come prima conseguenza che ai concorsi per trasferimento tra notai in esercizio si avesse la presentazione di un numero incredibile di domande, ciascun aspirante partecipando in linea di massima a tutte le sedi disponibili; ciò anche in considerazione del fatto che la nuova normativa all'articolo 10, innovando a quanto disposto dall'articolo 30 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, ha previsto per il notaio che non assume l'esercizio delle funzioni nella nuova sede e non adempie alle relative formalità nei termini fissati dalla legge, la decadenza della nomina nella nuova sede, fatto salvo, tuttavia, il diritto ad esercitare le sue funzioni nella precedente residenza. La riapertura della graduatoria e l'assegnazione della sede al concorrente che segue in tale graduatoria ponevano i notai in una posizione continua di attese e rendeva indisponibili per la messa a concorso innumerevoli posti. Si è calcolato infatti che oltre 300 posti messi a concorso sono rimasti bloccati per anni per questa continua incertezza circa la possibile assegnazione al vincitore che non avesse rinunciato.

Il verificarsi di tali gravi inconvenienti, rilevati dagli uffici ministeriali ed evidenziati dal Consiglio nazionale del notariato, ha portato all'approvazione da parte del Parlamento della legge 10 maggio 1978, n. 177.

In base a tale provvedimento l'articolo 10 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, veniva ulteriormente prorogato, prevedendosi non più la sola decadenza dalla nomina alla nuova sede, bensì anche « la perdita del diritto ad esercitare le funzioni nella precedente residenza »: una disposizione, questa, in vero non chiara, in quanto non si comprende bene se si ha in questo caso la decadenza dalle funzioni di notaio con la conseguente cancellazione dal ruolo ovvero una posizione particolare di soprannumerario, in attesa di nuova destinazione.

Con una norma avente carattere quasi di disposizione transitoria si stabilì, altresì, all'articolo 7 della citata legge n. 177 del 10 maggio 1978, che i notai concorrenti a più sedi messe a concorso con lo stesso avviso — contenente termine finale già scaduto alla data di entrata in vigore della legge — dovessero indicare al Ministero di grazia e giustizia, nel termine di 30 giorni dalla data me-

desima, l'ordine di preferenza della sede richiesta, sotto pena di esclusione dai concorsi.

La dizione dell'articolo, è detto nella relazione al disegno di legge, ha importato un significato effettivamente più ristretto rispetto a quella che era l'intenzione del legislatore, limitando l'obbligo cui sopra si è fatto cenno solo in relazione ai concorsi non ancora conclusi con decreto ministeriale di approvazione della graduatoria al momento dell'entrata in vigore della nuova legge, e lasciando così fuori da tale nuova normativa, (e quindi sotto l'imperio della vecchia) i numerosi concorsi già definiti con decreto ministeriale, con il permanere della possibilità di girandole dei posti e con la sola sanzione della decadenza dalla assegnazione della nuova sede in caso di mancata iscrizione a ruolo nella stessa nei termini fissati dalla legge n. 89 del 16 febbraio 1913.

Nonostante i vari tentativi espletati dagli uffici del Ministero di grazia e giustizia non è stato possibile addivenire, per inerzia degli interessati, alla definizione di circa 200 concorsi, privando così, da un lato, del servizio relativo una parte non trascurabile dell'utenza della professione notarile, e dall'altro limitando l'accesso a tali posti (perchè non disponibili) alle nuove leve del notariato.

È per ovviare a queste discrasie che è stato presentato il disegno di legge all'esame di questo ramo del Parlamento.

Nell'approfondito dibattito che si è svolto in Commissione è stata però rilevata dal relatore, e condivisa unanimemente dalla Commissione stessa, la necessità di apportare talune modifiche al testo presentato.

Si è ritenuta in particolare la necessità che il Ministero di grazia e giustizia pubblichi sul Bollettino ufficiale dello stesso Ministero, nel termine di 30 giorni dalla entrata in vigore della legge, l'elenco delle sedi notarili per le quali non sia intervenuto provvedimento di trasferimento già eseguito. Ciò per consentire agli interessati di conoscere esattamente quali siano i concorsi tuttora aperti e per quali si renda necessaria la dichiarazione di conferma e — se richiesta — la dichiarazione contenente l'ordine di preferenza delle sedi richieste. Tali dichiarazioni vanno presentate nel termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione, sul Bollettino, delle sedi sopraindicate.

Si è ravvisata da parte della Commissione l'opportunità di non applicare per questi concorsi, disciplinati dalla legge n. 197 del 1976, la sanzione più grave prevista per gli inadempienti dalla legge 10 maggio 1978, n. 177, articolo 6 (decadenza dalla nuova sede e perdita delle funzioni nella sede precedente), in quanto si è ritenuta possibile una lesione dei diritti acquisiti, con l'eventuale insorgere di un notevole contenzioso.

La Commissione ha ritenuto altresì di prevedere — con apposito articolo — la riduzione da 2 anni ad un solo anno (dalla data del decreto di trasferimento ad altra sede) del termine per l'esclusione da un nuovo concorso per trasferimento. Si è ravvisato, infatti, che il notaio assegnato ad una sede e che abbia impiantato uno studio professionale in tale sede, con tutte le conseguenze, anche di ordine finanziario, notevoli, difficilmente chiederà un nuovo trasferimento, a meno che non sopravvengano validi motivi o un serio interesse per altra sede, che lo spingano a chiedere tale cambiamento. Motivazioni che incideranno nella sfera personale del richiedente ma che certamente non andranno ad incidere sul rapporto fra il cliente e il professionista e soprattutto, stante la « peculiarità » della funzione notarile, fra l'utenza e tale particolare funzione.

Le modificazioni al testo governativo del disegno di legge hanno consigliato di riportare al periodo normale di 15 giorni la *vacatio legis*, sopprimendo così l'articolo 2 del testo.

Alla luce di quanto sopra e del voto unanime espresso dalla Commissione giustizia si propone all'approvazione degli onorevoli senatori l'allegato testo per il disegno di legge n. 448.

SICA, *relatore*

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore VITALONE)

23 gennaio 1980

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime parere favorevole.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEL GOVERNO

Art. 1.

Il notaio che ha presentato domanda di trasferimento alle sedi indicate nei bandi di concorso pubblicati entro il 31 dicembre 1977, per le quali non sia intervenuto provvedimento già eseguito mediante assunzione dell'esercizio delle funzioni notarili alla data di entrata in vigore della presente legge, deve trasmettere o presentare al Ministero di grazia e giustizia, nel termine di 30 giorni dalla data stessa, dichiarazione contenente la conferma della domanda.

Nel caso di pluralità di domande la dichiarazione dovrà altresì contenere l'ordine di preferenza delle sedi richieste.

La domanda già proposta si considera rinunciata in mancanza della trasmissione o presentazione della dichiarazione o della indicazione dell'ordine di preferenza.

Ai trasferimenti disposti in accoglimento della istanza di cui al primo comma si applica l'articolo 6 della legge 10 maggio 1978, n. 177.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Il notaio che ha presentato domanda di trasferimento alle sedi indicate nei bandi di concorso pubblicati entro il 31 dicembre 1977, per le quali non sia intervenuto provvedimento già eseguito mediante assunzione dell'esercizio delle funzioni notarili alla data di entrata in vigore della presente legge, deve trasmettere o presentare al Ministero di grazia e giustizia, nel termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione, sul Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia, del comunicato di cui all'articolo 2, dichiarazione contenente la conferma della domanda.

Identico.

Identico.

Soppresso.

Art. 2.

Il Ministro provvede, nel termine di 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale del Ministero di grazia e giustizia dell'elenco delle sedi notarili per le quali, ai sensi del primo comma dell'articolo 1, non sia intervenuto provvedimento di trasferimento già eseguito.

Art. 3.

Il primo comma dell'articolo 4 della legge 10 maggio 1978, n. 177, è sostituito dal seguente:

« Sono esclusi dal concorso gli aspiranti che abbiano conseguito, a loro richiesta, un decreto di trasferimento nell'anno precedente alla scadenza dell'avviso di concorso ».

(Segue: *Testo del Governo*)	(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)
Art. 2.	
La presente legge entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.	**Soppresso.**